

Buongiorno,

analizzando la normativa posta in consultazione in data 18/03/2016, relativa alle disposizioni in merito al bilancio degli intermediari non IAS/IFRS, ci è sorto un dubbio sulle modalità secondo cui le società finanziarie che detengono partecipazioni non di controllo in enti creditizi e conseguentemente non applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), debbano redigere il bilancio.

All'interno del Decreto 136, all'art.1 lettera d), vengono infatti identificati come non IAS/IFRS solo le società esercitanti attività di confidi e di microcredito. Ciò che abbiamo notato è che la normativa in consultazione sembra riferita solo a tali soggetti, definiti "intermediari non IFRS"; all'interno del nostro Gruppo tuttavia, sono presenti anche **società finanziarie che detengono partecipazioni non di controllo in enti creditizi e di conseguenza non applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS**, ma utilizzano gli schemi di bilancio degli intermediari finanziari non IAS/IFRS.

L'applicazione degli schemi degli intermediari finanziari non IAS/IFRS derivava dalla precedente versione delle "Istruzioni per la redazione degli schemi e regole di compilazione dei bilanci degli enti finanziari", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 08/08/1992 (supplemento ordinario n. 103) e poi integrata con il n. 269 del 17/11/1998, in quanto veniva specificato che:

"...

(all. 1 - art. 1)

**I BILANCI DEGLI ENTI FINANZIARI
SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE
Capitolo 1. PRINCIPI GENERALI**

1. DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI

Gli enti finanziari di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (successivamente definito "decreto") e di seguito elencati, redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti, il bilancio consolidato secondo le disposizioni del suddetto "decreto", quelle del decreto del Ministro del tesoro n. 435830 del 24 giugno 1992 e le presenti istruzioni.

Le presenti istruzioni si applicano:

- a) alle società di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77;
- b) alle società e agli enti che esercitano l'attività di cessione di crediti d'impresa di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52;
- c) ai soggetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, come modificato dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
- d) alle imprese aventi forma di società o di enti, diverse da quelle di cui alle lettere precedenti, che svolgano in via esclusiva o principale, anche indirettamente, **attività finanziaria ai sensi dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.**

La detenzione o la gestione di partecipazioni **è considerata attività finanziaria** soltanto se riguarda partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie; è altresì considerata attività finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.

..."

Il nostro dubbio riguarda quindi il fatto che tali tipologie di società (che erano obbligate solo all'esposizione in base agli schemi previsti da Banca d'Italia, ma non all'applicazione dei principi contabili internazionali) con l'entrata in vigore dei Decreti legislativi 136/139 non siano più disciplinate specificamente con riferimento alle modalità di redazione del bilancio, in quanto se si applicassero gli schemi previsti per le società esercitanti attività di confidi o di microcredito, l'esposizione del bilancio e della nota integrativa apparirebbe, a nostro avviso, non esaustiva.